



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria ha pronunciato il seguente

## PROVVEDIMENTO

nel Procedimento rubricato al numero 31S-2019 a carico del tesserato **Umberto Franchi**, residente a Prato, Via G. Bruno n. 67, tessera n. 27777, circolo di appartenenza Pavoniere, relativo ai fatti accaduti il 22.6.2019 presso il Golf Club Pavoniere.

\*\*\*

Con rapporto informativo del 3.7.2019, inoltrato il 4.7.2019 a questo Giudice Sportivo dal competente Ufficio federale, unitamente a copia degli score di Umberto Franchi e del giocatore da lui marcato ed a copia delle dichiarazioni rese sul punto da Mauro Maioli, Aldo Tanganelli e dallo stesso Umberto Franchi, Tommaso Mancini, Segretario Sportivo del Golf Club Pavoniere, segnalava l'infrazione in cui sarebbe incorso il 22.6.2019, sul percorso del medesimo circolo, il predetto Umberto Franchi, il quale, come dichiarato dal citato Mauro Maioli (ma la dichiarazione di Aldo Tanganelli può essere letta nello stesso senso), avrebbe consegnato il proprio score, recante, alla buca 16, un numero di colpi (4) inferiore a quelli effettivamente eseguiti (afferma, infatti, Mauro Maioli che l'inculpato non avrebbe "completato" tale buca).

In buona sostanza, Umberto Franchi sarebbe incorso nella violazione dell'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia, il quale sanziona la "dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo".

\*\*\*

Dall'esame della documentazione in atti, le circostanze per cui è Procedimento risultano chiare: **Umberto Franchi avrebbe consegnato il proprio score recante, alla buca 16, un numero di colpi inferiore (4) a quelli effettivamente eseguiti.**

Attendibile è la ricostruzione del Segretario Sportivo, confermata dalle dichiarazioni di Mauro Maioli e Aldo Tanganelli e dal fatto che lo score tenuto da Umberto Franchi reca un'evidente correzione del risultato della buca riguardata (si legge, invero, una x, corretta in 4, con "rimarcatura" del nuovo punteggio); mentre, di nessun pregio è la dichiarazione dell'indagato, che si è limitato a riferire di non ricordare quanto occorso, aggiungendo che, se il suo marcatore ha segnato 4 alla buca 16, vuol dire che egli ha eseguito 4 colpi. Per inciso, ci sia consentito di rilevare che la buca in questione è un par 5 e che Umberto Franchi, tesserato del circolo ospitante, non può ignorare la circostanza: con il corollario che, trattandosi di giocatore di handicap superiore a 30, ove avesse conseguito un 4 a un par 5, se lo sarebbe sicuramente ricordato, vista l'eccezionalità del risultato.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## FISSA

per l'assunzione della decisione nei confronti di Umberto Franchi, in relazione all'illecito ascritto, la seduta del 2 settembre 2019, ore 12, che si terrà a Pisa, Via S. Andrea n. 7;

## CONTESTA

definitivamente e formalmente che l'incolpato potrebbe essere incorso nella violazione dell'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia, che sanziona la dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo;

## INDICA

che il regime edittale della potenziale sanzione è quello della squalifica temporanea per un periodo di 12 mesi;

## AVVERTE

l'indagato che ha facoltà di chiedere l'emissione, a suo carico, di decreto sanzionatorio entro 10 giorni prima del termine fissato per la pronuncia della decisione;

## PRECISA

che la sanzione eventualmente comminata col decreto sanzionatorio potrebbe essere pari a 9 mesi di sospensione temporanea;

## AVVERTE

l'incolpato che la richiesta di emissione di decreto sanzionatorio implica la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore;

## PRECISA

che, in difetto di richiesta di emissione di decreto sanzionatorio entro il predetto termine, l'indagato potrà presentare memorie difensive e/o domandare di essere ascoltato entro 2 giorni prima della data fissata per l'adozione della decisione.

Pisa, 4 luglio 2019.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria  
Avv. Andrea Porcelli